

Fondo di Previdenza Complementare "ASTRI"

- Accordo Istitutivo del Fondo Nazionale di previdenza complementare del settore autostradale e affini
- Statuto Fondo Nazionale Previdenza ASTRI
- Informazioni utili

ACCORDO ISTITUTIVO DEL FONDO NAZIONALE DI PREVIDENZA COMPLEMENTARE PER I LAVORATORI DEL SETTORE AUTOSTRADALE E AFFINI

Addì 28 novembre 2003, in Roma

FEDERRETI, FISE

e

FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL e UGL-Ausiliari del Traffico

- visto l'assetto della previdenza obbligatoria e complementare risultante dal Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, nonché dalla Legge 8 agosto 1995, n. 335;
- tenuto conto di quanto stabilito dai Decreti del Ministro del Tesoro del 21 novembre 1996, n. 703 e del Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale 14 gennaio 1997, n. 211 e successive modificazioni e integrazioni;
- in attuazione di quanto previsto dall'art. 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2000 per il personale dipendente da Società e Consorzi concessionari di autostrade e trafori e al fine di contribuire a un più elevato livello di copertura previdenziale aggiuntivo rispetto a quanto previsto dal sistema previdenziale obbligatorio;

convengono

di istituire, ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, il Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore autostradale e affini denominato "ASTRI" – Fondo Pensione Autostrade, Strade, Trasporti, Infrastrutture. Detto Fondo, a contribuzione definita ed a capitalizzazione individuale, non ha fine di lucro e ha lo scopo esclusivo di erogare prestazioni pensionistiche complementari del sistema obbligatorio pubblico, secondo quanto di seguito stabilito.

1 - Costituzione del Fondo

Il Fondo è istituito ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 1993 n. 124 e successive modificazioni e integrazioni ed è costituito come associazione riconosciuta ai sensi degli artt. 12 e seguenti del Codice Civile.

I contenuti del presente Accordo vengono recepiti nello Statuto dell'istituendo Fondo.

2 - Destinatari

Sono destinatari del Fondo i lavoratori assunti da aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori.

Possono essere altresì destinatari del Fondo, alle condizioni di cui al successivo punto 3, i lavoratori dipendenti:

- da imprese che svolgono attività di gestione di infrastrutture stradali e del sistema della viabilità;
- da imprese dei settori convenzionalmente denominati “affini”, intendendosi per tali quelle operanti nell’area dei trasporti e dei servizi alla mobilità, ivi comprese quelle che svolgono attività di supporto e ausiliarie dei trasporti.

Resta ferma la condizione che dette imprese applichino contratti collettivi sottoscritti da almeno una delle Organizzazioni che stipulano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori e che i contratti collettivi di lavoro applicati non prevedano la costituzione di Fondi di previdenza complementare.

3 - Soci

Al Fondo sono associati:

- a) i lavoratori non in prova, così come indicati al precedente punto 2, che abbiano aderito volontariamente al Fondo;
- b) le aziende che hanno alle loro dipendenze lavoratori soci del Fondo;
- c) i percettori delle pensioni complementari di anzianità e vecchiaia da parte del Fondo.

Al Fondo potranno essere altresì associati i lavoratori dipendenti e le rispettive imprese di cui al secondo comma del precedente punto 2. L’associazione al Fondo di tali lavoratori e imprese è condizionata alla sottoscrizione di specifiche fonti istitutive – comportanti l’integrale accettazione delle norme statutarie del Fondo e del Regolamento elettorale – che stabiliscono i requisiti di accesso, i relativi tempi di adesione, nonché la misura dei contributi. L’adesione al Fondo dovrà essere autorizzata, sentito il parere delle parti firmatarie il presente Accordo istitutivo, dal Consiglio di Amministrazione del Fondo a maggioranza dei due terzi dei componenti.

Possono, inoltre, essere associati al Fondo le imprese e i lavoratori dipendenti da aziende che applichino uno dei contratti collettivi indicati nel presente Accordo istitutivo, nelle quali siano operanti iniziative aziendali, Fondi o Casse, preesistenti alla data di costituzione del Fondo,

istituite con finalità integrativa dei trattamenti pensionistici e che prevedano un contributo a carico dell'azienda non inferiore o quanto meno equivalente a quello previsto dalla fonte istitutiva di riferimento, a condizione che i competenti organi del Fondo o Cassa preesistente deliberino la confluenza nel Fondo e che tale confluenza sia autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo medesimo.

Possono restare associati al Fondo previo assenso del datore di lavoro – che acquisisce di conseguenza la qualità di associato al Fondo - i lavoratori che, a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo d'azienda, operato ai sensi dell'art. 2112 cod. civ., e successive modificazioni e integrazioni, abbiano perso i requisiti di cui al precedente punto 2., a condizione che nell'impresa accipiente non operi analogo Fondo di previdenza complementare.

4 - Adesione e permanenza nel Fondo

L'adesione al Fondo del lavoratore che ne abbia i requisiti avviene su libera scelta individuale, con le modalità previste dallo Statuto.

L'adesione deve comunque essere preceduta dalla consegna al lavoratore di una scheda informativa redatta sulla base dello schema emanato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione.

L'adesione decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.

I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato nelle aziende di cui al primo comma del precedente punto 2 che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), presso la stessa azienda, periodi di lavoro non inferiori a tre mesi, potranno aderire al Fondo al compimento di tale periodo. La contribuzione al Fondo, che decorre dal termine di cui al terzo comma del presente punto, sarà riferita a ciascun periodo di lavoro effettuato nell'anno solare. La qualità di socio permane purché l'interessato non abbia esercitato la facoltà di riscatto della propria posizione individuale; qualora il lavoratore a tempo determinato abbia esercitato tale facoltà non potrà iscriversi nuovamente al Fondo.

A seguito dell'adesione, il lavoratore e l'impresa dalla quale dipende assumono l'obbligo di versare i contributi dovuti ai sensi dei successivi punti 12. e 13.

L'adesione del lavoratore comporta la contestuale adesione dell'impresa ove questa non sia già socia del Fondo.

Il rapporto associativo cessa con il venir meno dei requisiti di partecipazione al Fondo nonché, pur sussistendo i requisiti, in caso di richiesta di trasferimento della posizione individuale ad un Fondo pensione aperto o forma pensionistica individuale secondo quanto previsto al successivo punto 11. La cessazione della qualità di socio e, conseguentemente, dell'obbligo contributivo al Fondo a carico sia dei lavoratori che dell'impresa decorre dalla data nella quale si è determinata la perdita dei requisiti ovvero dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della richiesta, in caso di trasferimento della posizione individuale richiesto in costanza dei requisiti.

5 - Organi del Fondo

Sono organi del Fondo:

- l'Assemblea dei Rappresentanti
- il Consiglio di Amministrazione
- il Presidente e il Vice Presidente
- il Collegio dei Revisori

La rappresentanza delle imprese e dei lavoratori negli organi collegiali del Fondo è regolata secondo il criterio della pariteticità.

6 - Assemblea dei Rappresentanti

L'Assemblea è costituita da 60 componenti, per metà eletti dalle imprese e per l'altra metà eletti dai lavoratori, secondo le modalità stabilite nel Regolamento elettorale definito dalle parti firmatarie il presente Accordo istitutivo. I componenti restano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive.

Le modalità di convocazione dell'Assemblea, le maggioranze necessarie per la validità delle deliberazioni e le materie di competenza della stessa sono stabilite nello Statuto del Fondo.

Le elezioni per l'insediamento della prima Assemblea verranno indette al raggiungimento di un numero di adesioni pari a 2.500 lavoratori con contratto a tempo indeterminato del settore autostradale.

7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è costituito da 6 a 16 componenti, in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, di cui la metà in rappresentanza delle imprese e la metà in rappresentanza dei lavoratori, eletti disgiuntamente dai rispettivi componenti l'Assemblea dei Rappresentanti, secondo le modalità stabilite nello Statuto del Fondo. I componenti il Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Le attribuzioni del Consiglio di Amministrazione e le maggioranze necessarie per la validità delle deliberazioni sono stabilite nello Statuto del Fondo.

8 - Presidente e Vice Presidente

Il Presidente e il Vice Presidente sono eletti dal Consiglio di Amministrazione tra i propri componenti, per la stessa durata triennale, con il criterio della rotazione rispettivamente tra i rappresentanti delle imprese e i rappresentanti dei lavoratori.

Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo.

Il Vice Presidente sostituisce, in caso di impedimento o assenza, il Presidente.

9 - Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da 4 componenti effettivi e 2 supplenti eletti dall'Assemblea disgiuntamente, per la metà in rappresentanza dei lavoratori e per la metà in rappresentanza delle imprese, secondo le modalità stabilite nello Statuto del Fondo. I componenti il Collegio restano in carica tre anni e possono essere rieletti.

Tutti i componenti il Collegio devono essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 4 del Decreto del Ministero del Lavoro n. 211/1997 e devono essere iscritti al Registro dei Revisori contabili.

Il Collegio elegge nel proprio seno il Presidente tra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo.

10- Prestazioni

Al verificarsi delle condizioni di seguito definite il lavoratore socio ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica complementare per vecchiaia o per anzianità.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita nel regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno 10 anni di iscrizione al Fondo.

Il diritto alla prestazione pensionistica complementare per anzianità si consegue al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia nel regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di iscrizione al Fondo.

Le previsioni di cui ai comma precedenti troveranno applicazione anche nei confronti del lavoratore socio la cui posizione venga acquisita per trasferimento da altro Fondo pensione complementare ovvero da una forma pensionistica individuale, computando anche l'anzianità di iscrizione alla forma pensionistica di provenienza.

Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale per un importo non superiore al 50% di quello maturato. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua a favore del socio quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6 e 7, della Legge n. 335/1995, il socio può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

In ogni caso il diritto alle prestazioni sopra indicate è esigibile a condizione che il lavoratore socio abbia cessato il rapporto di lavoro e si trovi nella situazione di poter fruire effettivamente delle corrispondenti prestazioni previste dal sistema obbligatorio.

I lavoratori soci che provengano da altri Fondi pensione o da altre forme pensionistiche complementari, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di "vecchio iscritto" agli effetti di cui al Decreto Legislativo n. 124/93 e successive modificazioni ed integrazioni, possono optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato.

Il lavoratore socio che abbia perso i requisiti di partecipazione al Fondo e non possa richiedere le prestazioni di cui al presente punto ha diritto al riscatto della propria posizione individuale,

che deve essere richiesto nei termini stabiliti nello Statuto. Il Fondo provvede entro sei mesi dalla richiesta, sulla base dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al momento della domanda.

In caso di morte del lavoratore socio in attività di servizio la posizione individuale può essere riscattata dal coniuge ovvero, in mancanza, dai figli ovvero, in mancanza, dai genitori, se già viventi a carico del lavoratore deceduto. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni dell'aderente in assenza delle quali la posizione resta acquisita al Fondo.

Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, il lavoratore socio può richiedere un'anticipazione, a valere sull'intera posizione maturata, per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 relativamente alla prima casa di abitazione e documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell'articolo 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449. Il lavoratore socio ha facoltà di reintegrare la propria posizione nel Fondo secondo le modalità definite dal Consiglio stesso.

Non sono ammesse altre forme di anticipazione sulle prestazioni.

11- Trasferimenti

I lavoratori che, a seguito di assunzione alle dipendenze di una delle aziende di cui al precedente punto 2, presentano domanda di adesione al Fondo possono procedere al trasferimento della propria posizione individuale maturata presso altri Fondi pensione o altre forme pensionistiche complementari.

Il lavoratore socio che perda i requisiti per la partecipazione al Fondo può richiedere, entro sei mesi, nell'ipotesi che non intenda riscattare la propria posizione individuale, il trasferimento della stessa ad altro Fondo di previdenza complementare, cui acceda in relazione alla nuova attività, ovvero a Fondi pensione aperti o forme pensionistiche individuali. In tale caso il Fondo provvede, entro sei mesi dal ricevimento della richiesta, al trasferimento dell'intera posizione individuale, sulla base dell'intero capitale accantonato e dei rendimenti maturati fino al momento della domanda.

Qualora sussistano invece i requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore socio può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altro Fondo pensione aperto o a forma pensionistica individuale di cui agli artt. 9 bis e 9 ter del Decreto Legislativo n. 124/1993 non prima di cinque anni di permanenza nel Fondo stesso limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo e, successivamente a tale termine, prima di tre anni. Le richieste di trasferimento potranno effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, mediante comunicazione scritta all'impresa che la trasmetterà al Fondo; la relativa contribuzione cesserà dal 1° gennaio dell'anno successivo. Il Fondo provvede entro sei mesi dalla cessazione dell'obbligo contributivo al trasferimento dell'intera posizione individuale.

12- Contribuzione

I contributi complessivamente destinati al Fondo sono determinati dalla fonte istitutiva e sue successive modifiche e sono obbligatori per la parte in essa stabilita a carico del lavoratore socio – ivi compresa l'ulteriore contribuzione a suo esclusivo carico – e dell'impresa associata. Contribuzioni più elevate sono ammesse nel caso che le stesse siano previste da preesistenti forme di previdenza complementare aziendalemente in atto per le quali, ai sensi del precedente punto 3, sia stata autorizzata la confluenza nel Fondo.

Salvo quanto espressamente disposto, l'obbligo di contribuzione al Fondo permane per tutta la durata del rapporto di lavoro.

Le contribuzioni a carico delle imprese sono dovute solamente per i lavoratori aderenti al Fondo e pertanto non si avrà alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, nelle ipotesi di mancata adesione del lavoratore al Fondo o di successiva perdita della qualità di socio.

La contribuzione al Fondo decorre dalla data di adesione del singolo lavoratore e comunque non prima del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività da parte della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

La contribuzione al Fondo è dovuta per intero, sempre a condizione di pariteticità, anche in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, infortunio ed assenza obbligatoria per maternità. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta la contribuzione a carico sia dei lavoratori soci che delle imprese è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dalle imprese ai sensi delle disposizioni di legge o degli accordi collettivi di lavoro vigenti.

Le predette contribuzioni, ivi compresi gli importi prelevati dal Trattamento di fine rapporto, saranno trattenute, con cadenza mensile, in occasione della corresponsione delle relative competenze e versate al Fondo ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre, gennaio).

Il lavoratore socio, può sospendere, per una sola volta e limitatamente a dodici mesi consecutivi, il versamento della contribuzione a suo carico, non prima di cinque anni dalla sua adesione al Fondo. Tale sospensione determina automaticamente, per lo stesso periodo, la sospensione della contribuzione a carico dell'impresa associata e il versamento del Trattamento di fine rapporto.

13 – Spese di gestione del Fondo

Alla copertura delle spese di gestione amministrativa del Fondo concorrono, a titolo di contribuzione, una quota di iscrizione “una tantum” ed una quota associativa annuale.

Al momento dell'adesione di ogni singolo lavoratore, l'azienda provvede a versare al Fondo una quota “una tantum” di iscrizione, la cui misura, ripartita pariteticamente tra azienda e lavoratore da essa dipendente, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Fino alla elezione degli Organi del Fondo la misura è quella definita dalle parti firmatarie il presente Accordo istitutivo.

Al Fondo è dovuta, inoltre, una quota associativa annuale, la cui misura è ripartita pariteticamente tra azienda e lavoratore. Detta quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione e va indicata nella scheda informativa. In attesa della elezione degli Organi del Fondo la misura è quella definita dalle parti firmatarie il presente Accordo istitutivo.

La quota associativa annuale è altresì dovuta al Fondo dai percettori delle pensioni complementari di anzianità e vecchiaia nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche le modalità di versamento.

La quota di adesione e la quota associativa non sono accreditate sulle posizioni individuali dei soci. Gli oneri relativi alla gestione finanziaria e ai servizi resi dalla banca depositaria sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo. Attesa la loro specifica finalità di destinazione, tali quote non sono trasferibili né conferibili ad altre forme di previdenza complementare o a fondi aventi analoghe finalità.

14- Cessazione della contribuzione al Fondo

La contribuzione al Fondo, a carico sia del lavoratore che dell'impresa, cessa al momento della risoluzione del rapporto di lavoro ovvero in caso di promozione alla qualifica di dirigente.

La contribuzione cessa, altresì, in caso di trasferimento ad un Fondo pensione aperto o a forma pensionistica individuale secondo quanto previsto al precedente punto 11.

15- Impiego delle risorse

Le risorse finanziarie del Fondo sono affidate in gestione, mediante convenzione, a soggetti gestori abilitati a svolgere l'attività secondo la disciplina di cui all'art. 6 del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni.

I criteri generali in materia di ripartizione del rischio e di impiego delle risorse nella scelta degli investimenti sono indicati nello Statuto.

Le convenzioni di gestione dovranno prevedere le linee di indirizzo dell'attività, le modalità di eventuali modificazioni delle stesse, i termini e le condizioni per esercitare la facoltà di recesso dalle convenzioni medesime.

Gli investimenti potranno riguardare una o più tipologie e dovranno essere opportunamente bilanciati in modo da soddisfare le esigenze di sicurezza connesse all'utilizzo del Trattamento di fine rapporto. Il Fondo può attuare una gestione articolata su più linee di investimento.

Per i primi tre esercizi verrà attuata una gestione monocomparto delle risorse finanziarie, che produca un unico tasso di rendimento per tutti i lavoratori aderenti; successivamente il Consiglio di Amministrazione potrà decidere di sviluppare una gestione multicomparto, differenziando i profili di rischio-rendimento.

16- Disposizioni finali

All'atto della costituzione del Fondo le parti firmatarie il presente Accordo istitutivo designeranno i componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori che resteranno in carica fino all'insediamento dei rispettivi Organi eletti dalla prima Assemblea dei Rappresentanti.

Nel quadro di quanto stabilito dall'art. 11 dello Statuto, il Consiglio di Amministrazione di cui sopra è costituito, nel rispetto del principio di pariteticità, da 6 componenti, di cui 3 designati

congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali e 3 designati congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

Sempre nel rispetto del principio di pariteticità, il Collegio dei Revisori di cui sopra è costituito da 4 componenti, di cui la metà designata congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali e l'altra metà designata congiuntamente dalle Organizzazioni sindacali dei lavoratori.

I suddetti Organi esercitano, nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia, le funzioni previste dalle relative norme statutarie.

In particolare, il Consiglio di Amministrazione attua gli adempimenti necessari all'avvio del Fondo, espleta le formalità preliminari alla richiesta di autorizzazione all'esercizio e svolge ogni attività per la promozione del Fondo e la raccolta delle adesioni.

All'atto della costituzione del Fondo, sempre nel rispetto del principio di pariteticità, le parti firmatarie il presente accordo designeranno il Presidente e il Vice Presidente, che eserciteranno le loro funzioni con firma congiunta.

Allo scopo di assicurare il più largo e positivo coinvolgimento nella fase di avvio, costituzione e promozione del Fondo viene costituito, su base paritetica, un Comitato di indirizzo delle parti firmatarie il presente Accordo istitutivo, che rappresenta lo strumento di raccordo funzionale con il Consiglio di Amministrazione e che lo assiste nell'esercizio delle sue funzioni con le modalità appositamente definite.

Detto Comitato è composto da un rappresentante designato da ciascuna delle Organizzazioni sindacali dei lavoratori firmatarie del presente Accordo istitutivo e da altrettanti rappresentanti designati dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie.

17- Dichiarazione congiunta

Qualora si producessero alterazioni sostanziali del quadro normativo, economico e finanziario entro il quale le parti hanno deciso la costituzione e definito il finanziamento del Fondo, le parti medesime, su richiesta di una di esse, si incontreranno per una verifica del presente Accordo e per valutare le eventuali deliberazioni conseguenti.

STATUTO

TITOLO I

Costituzione e Scopo

Art. 1 – Costituzione, denominazione, sede e durata

1. In attuazione dell'art. 54 del contratto collettivo nazionale di lavoro 16 febbraio 2000 per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori dei successivi Accordi intervenuti e dell'Accordo istitutivo 18 novembre 2004, sottoscritti tra Federreti, Fise e le Organizzazioni sindacali FILT-CGIL, FIT-CISL, UILTRASPORTI, SLA-CISAL E UGL-Ausiliari del Traffico, aventi valore di fonte istitutiva, è costituito, ai sensi del Decreto Legislativo 21 aprile 1993, n. 124 e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominato Decreto, Astri – Fondo Pensione, Fondo nazionale di previdenza complementare per i lavoratori del settore autostrade, strade, trasporti e infrastrutture, informa abbreviata Astri – Fondo Pensione.
2. Il Fondo è costituito nella forma di associazione riconosciuta ai sensi e per gli effetti della normativa vigente
3. Il Fondo ha sede in Roma, Viale Liegi n. 33 .
 4. Il Fondo ha durata indeterminata, fatte salve le ipotesi di scioglimento di cui all'art. 31 del presente Statuto.

Art. 2 – Scopo

1. Il Fondo non ha fini di lucro ed ha lo scopo esclusivo di erogare agli aventi diritto trattamenti pensionistici complementari del sistema obbligatorio pubblico, al fine di assicurare, in conformità a quanto disposto dall'art. 1 del Decreto, un più elevato livello di copertura previdenziale.
2. Il Fondo opera secondo criteri di corrispettività mediante il sistema di gestione a capitalizzazione in regime di contribuzione definita.
3. Il Fondo non può assumere né concedere prestiti né compiere atti comunque non inerenti allo scopo di cui al comma 1 del presente articolo.

TITOLO II

Associati

Art. 3 – Destinatari

1. Sono destinatari del Fondo i lavoratori assunti da aziende che applicano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori.
2. Possono essere altresì destinatari del Fondo, alle condizioni di cui al comma 2 del successivo art. 4, i lavoratori dipendenti:
 - da imprese che svolgono attività di gestione di infrastrutture stradali e del sistema della viabilità;
 - da imprese dei settori convenzionalmente denominati “affini”, intendendosi per tali quelle operanti nell’area dei trasporti e dei servizi alla mobilità, ivi comprese quelle che svolgono attività di supporto e ausiliarie dei trasporti.

Resta ferma la condizione che dette imprese applichino contratti collettivi sottoscritti da almeno una delle organizzazioni che stipulano il contratto collettivo nazionale di lavoro per il personale dipendente da società e consorzi concessionari di autostrade e trafori e che i contratti collettivi di lavoro applicati non prevedano la costituzione di Fondi di previdenza complementare.

Art. 4 – Soci

1. Al Fondo sono associati:
 - a) i lavoratori non in prova, come indicati al precedente art. 3, che abbiano aderito volontariamente al Fondo;
 - b) le aziende che hanno alle loro dipendenze lavoratori soci del Fondo;
 - c) i percettori delle pensioni complementari di anzianità e vecchiaia da parte del Fondo.
2. Al Fondo potranno essere altresì associati i lavoratori dipendenti e le rispettive imprese di cui al comma 2 del precedente art. 3. L’associazione al Fondo di tali lavoratori e imprese è condizionata alla sottoscrizione di specifiche fonti istitutive – comportanti l’integrale accettazione delle norme statutarie del Fondo e del Regolamento elettorale – che stabiliscono i requisiti di accesso, i relativi tempi di adesione e la misura della contribuzione. L’adesione al Fondo dovrà essere autorizzata, sentito il parere delle parti firmatarie della fonte istitutiva di cui al comma 1 del precedente art. 1, dal Consiglio di Amministrazione del Fondo a maggioranza dei due terzi dei componenti.
3. Possono, inoltre, essere associati al Fondo le imprese ed i lavoratori dipendenti da aziende che applichino uno dei contratti collettivi indicati nel precedente art. 3, nelle quali siano operanti iniziative aziendali, Fondi o Casse, preesistenti alla data di costituzione del Fondo, istituite con finalità integrativa dei trattamenti pensionistici e che prevedano un contributo a carico

dell'azienda non inferiore o quanto meno equivalente a quello previsto dalla fonte istitutiva di riferimento. L'adesione al Fondo, che dovrà essere autorizzata dal Consiglio di Amministrazione del Fondo, potrà avvenire alla condizione che i competenti organi del Fondo o Cassa preesistente deliberino la confluenza nel Fondo.

4. Possono restare associati al Fondo previo assenso del datore di lavoro – che acquisisce di conseguenza la qualità di associato al Fondo – i lavoratori che, a seguito di trasferimento d'azienda o di ramo di azienda, operato ai sensi dell'art. 2112 cod. civ, e successive modificazioni e integrazioni, abbiano perso i requisiti di cui al precedente art. 3, a condizione che nell'impresa accipiente non operi analogo Fondo di previdenza complementare.

Art. 5 – Adesione e permanenza nel Fondo

1. L'adesione al Fondo del lavoratore che ne abbia i requisiti avviene su libera scelta individuale.
2. L'adesione deve essere preceduta dalla consegna al lavoratore del presente Statuto e della scheda informativa del Fondo redatta sulla base dello schema emanato dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi pensione di cui all'art. 16 del Decreto.
La suddetta scheda informativa illustra le principali caratteristiche del Fondo, con particolare riferimento al regime delle prestazioni, alle contribuzioni, alle modalità di trasferimento e riscatto, al regime delle spese, ai criteri di impiego delle risorse, ai risultati di gestione.
3. La raccolta delle adesioni può essere promossa presso l'azienda di appartenenza, presso le sedi delle organizzazioni firmatarie della fonte istitutiva e negli spazi che ospitano momenti istituzionali di attività dei soggetti sottoscrittori della fonte istitutiva stessa.
4. La domanda di adesione al Fondo avviene mediante la sottoscrizione di apposito modulo, predisposto dal Fondo stesso, ed è presentata dal lavoratore per il tramite del proprio datore di lavoro, che la sottoscrive.
L'adesione decorre a partire dal primo giorno del mese successivo a quello in cui la domanda è stata presentata.
5. Con la domanda di adesione il lavoratore si obbliga a fornire le informazioni e i dati richiesti, a versare le contribuzioni stabilite dalla fonte istitutiva e sue successive modifiche, conferendo delega non revocabile al datore di lavoro ad operare le trattenute corrispondenti.
6. L'adesione del lavoratore comporta la contestuale adesione dell'impresa, ove questa non sia già socia del Fondo, che provvede tempestivamente al successivo inoltro al Fondo della stessa, comunicando tutti i dati riguardanti il lavoratore e lo stesso datore di lavoro, in conformità alle indicazioni formulate dal Fondo.
7. I lavoratori assunti con contratto a tempo determinato dalle aziende di cui al comma 1 del precedente art. 3, che cumulino nell'arco dell'anno solare (1° gennaio-31 dicembre), presso la stessa azienda, periodi di lavoro non inferiori a tre mesi, potranno aderire al Fondo al compimento di tale periodo. In deroga a quanto stabilito dal comma 1 del successivo art. 7 la qualità di socio permane purché l'interessato non abbia esercitato la facoltà di riscatto di cui all'art. 21. La contribuzione al Fondo, che decorre dal termine di cui al comma 4, sarà riferita a ciascun periodo di lavoro effettuato nell'anno solare.

8. Il lavoratore a tempo determinato che abbia esercitato la facoltà di riscatto di cui all'art. 21 non può iscriversi nuovamente al Fondo, fatto salvo il caso di nuovo rapporto a tempo indeterminato

Art. 6 – Sospensione del rapporto di lavoro

1. In caso di sospensione del rapporto di lavoro per qualsiasi causa permane la condizione di socio. La contribuzione al Fondo è dovuta per intero, sempre a condizione di pariteticità, in caso di mancata prestazione lavorativa dovuta a malattia, nell'ambito del periodo di comporto, infortunio ed assenza obbligatoria per maternità. In caso di sospensione del rapporto di lavoro con corresponsione di retribuzione intera o ridotta, la contribuzione a carico sia dei lavoratori soci che delle imprese è commisurata al trattamento retributivo effettivamente dovuto dalle imprese ai sensi delle disposizioni di legge o degli accordi collettivi di lavoro vigenti.

Art. 7 – Cessazione della qualità di socio

1. Il rapporto associativo cessa con la risoluzione del rapporto di lavoro ovvero in caso di promozione alla qualifica di dirigente nonché, pur sussistendo i requisiti di partecipazione al Fondo, in caso di richiesta di trasferimento della posizione individuale ai sensi di quanto stabilito al successivo art. 20
2. La cessazione della qualità di socio e, conseguentemente, dell'obbligo contributivo al Fondo a carico sia del lavoratore che dell'impresa decorre dalla data nella quale si è determinata la perdita dei requisiti ovvero dal 1° gennaio dell'anno successivo alla data della richiesta nel caso di cui al comma 3 dell'art. 20.

TITOLO III

Organi Sociali

Art. 8 – Organi del Fondo

1. Sono organi del Fondo:
 - l'Assemblea dei Rappresentanti
 - il Consiglio di Amministrazione
 - il Presidente e il Vice Presidente
 - il Collegio dei Revisori.
2. La rappresentanza delle imprese e dei lavoratori negli organi collegiali del Fondo è regolata secondo il criterio della pariteticità.

Art. 9 – Assemblea dei Rappresentanti

1. L'Assemblea è formata da sessanta componenti, dei quali trenta eletti in rappresentanza dei lavoratori soci e trenta eletti in rappresentanza delle imprese associate, secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale definito dalle parti firmatarie l'Accordo istitutivo.
2. I componenti restano in carica tre anni e possono essere rieletti per non più di due volte consecutive. I componenti dell'Assemblea decadono in caso di elezione nel Consiglio di Amministrazione o nel Collegio dei Revisori.
3. Il componente dell'Assemblea che cessa o decade dalla sua funzione per qualsiasi motivo viene sostituito da altro componente della stessa rappresentanza di appartenenza secondo le modalità indicate nel Regolamento elettorale. Il componente subentrato rimane in carica fino alla scadenza del mandato di quello sostituito.
4. Ogni componente dell'Assemblea ha diritto ad un voto e può delegare un altro componente, della stessa rappresentanza cui appartiene, a votare in sua vece per singole Assemblee. Ciascun componente non può avere più di una delega. La delega deve essere conferita per iscritto, anche in calce all'avviso di convocazione, e va conservata agli atti del Fondo.
5. L'Assemblea è convocata dal Presidente del Consiglio di Amministrazione, su delibera del Consiglio stesso, ovvero dal Presidente del Collegio dei Revisori nel caso previsto dal comma 11 dell'art. 11, mediante comunicazione contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora e degli argomenti posti all'ordine del giorno, da inviare, a mezzo raccomandata ovvero telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, ai componenti dell'Assemblea, del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori almeno quindici giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Consiglio di Amministrazione, sussistano ragioni di urgenza, la convocazione va inviata almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione.

6. L'Assemblea deve, inoltre, essere convocata quando il Presidente del Consiglio di Amministrazione ne ravvisi la necessità o quando ne faccia richiesta scritta e motivata al Presidente del Consiglio di Amministrazione almeno un decimo dei componenti l'Assemblea.
7. I componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio dei Revisori partecipano all'Assemblea senza diritto di voto.

Art. 10 – Attribuzioni dell'Assemblea

1. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.
2. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione o, in caso di impedimento, dal Vice Presidente, coadiuvato da un Segretario nominato, di volta in volta, dall'Assemblea anche al di fuori del proprio ambito. Il Presidente constata la regolarità della convocazione e dello svolgimento dell'Assemblea, sottoscrivendo il verbale che è redatto dal Segretario ovvero dal notaio nei casi previsti dalla Legge o dal Decreto.
3. L'Assemblea ordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno due terzi dei componenti.
4. L'Assemblea ordinaria:
 - a) elegge disgiuntamente, tramite le rispettive rappresentanze dei lavoratori soci e delle imprese associate, nel rispetto del principio di pariteticità, il Consiglio di Amministrazione, secondo quanto previsto al successivo art. 11;
 - b) elegge disgiuntamente, tramite le rispettive rappresentanze dei lavoratori soci e delle imprese associate, nel rispetto del principio di pariteticità, i componenti effettivi e supplenti del Collegio dei Revisori, secondo quanto previsto al successivo art. 15.
5. L'Assemblea ordinaria, le cui deliberazioni sono adottate con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti, è convocata almeno una volta all'anno, entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale, per l'approvazione del bilancio predisposto dal Consiglio di Amministrazione. L'Assemblea, inoltre, ha le seguenti attribuzioni:
 - a) approva i bilanci consuntivo e preventivo predisposti dal Consiglio di Amministrazione ai sensi di quanto previsto dall'art.12, lettera g) del presente Statuto;
 - b) promuove le azioni di responsabilità nei confronti dei componenti del Consiglio di Amministrazione, a norma degli artt. 22 e 2393 del codice civile, e nei confronti dei componenti del Collegio dei Revisori, secondo quanto previsto dall'art. 2407 del codice civile;
 - c) delibera su ogni questione sottoposta al suo esame dal Consiglio di Amministrazione;
 - d) definisce, su proposta del Consiglio di Amministrazione, l'eventuale compenso per i componenti del Consiglio di Amministrazione, per il Presidente, il Vice Presidente e per i componenti del Collegio dei Revisori.

6. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita con la presenza di almeno tre quarti dei componenti e delibera con il voto favorevole di almeno due terzi dei componenti ovvero di almeno tre quarti dei componenti con riferimento alle delibere di cui alla lettera b) del presente comma. L'Assemblea straordinaria ha le seguenti attribuzioni:
- a) delibera sulle modifiche del presente Statuto, di cui all'art. 12, lettera k), proposte dal Consiglio di Amministrazione;
 - b) delibera sullo scioglimento del Fondo e nomina i liquidatori.

Art. 11 – Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione è composto da sedici componenti, di cui la metà eletta in rappresentanza dei lavoratori e l'altra metà eletta in rappresentanza delle imprese associate. Il Consiglio di Amministrazione nominato dalle parti firmatarie la fonte istitutiva all'atto della costituzione del Fondo è composto da sei persone, di cui la metà in rappresentanza dei lavoratori e l'altra metà in rappresentanza delle imprese.
2. Possono essere eletti componenti del Consiglio di Amministrazione persone fisiche in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 4 del Decreto del Ministro del Lavoro n. 211 del 14 gennaio 1997 e successive modificazioni e integrazioni e nei cui confronti non ricorrano cause di ineleggibilità e di decadenza indicate dall'art. 2382 del codice civile
3. Almeno un terzo dei componenti il Consiglio di Amministrazione, nel rispetto del principio di pariteticità tra aziende e lavoratori, deve essere specificatamente in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 4, comma 2, lettera a) o b) del Decreto suddetto.
4. La perdita dei suddetti requisiti o il sopravvenire di cause di ineleggibilità di cui alla richiamata normativa vigente comportano la decadenza dell'incarico.
5. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle imprese provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti del Consiglio di Amministrazione secondo le seguenti modalità.
6. L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Rappresentanti. Le liste sono composte da un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere; a ciascun candidato effettivo è collegato un candidato supplente che subentra al Consigliere eletto quando questi venga a cessare per qualsiasi motivo dalla carica. Sono eletti Consiglieri i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto.
7. L'elezione dei Consiglieri in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo. La lista è composta da un numero di candidati pari a quello dei Consiglieri da eleggere maggiorato del 50%. I candidati sono eletti secondo l'ordine progressivo di lista. In caso di revoca del mandato da parte dell'azienda nei confronti del proprio rappresentante eletto nel Consiglio di Amministrazione, di dimissioni, di cessazione del rapporto di lavoro o di

sopravvenienza di cause che non consentano l'esercizio delle funzioni, l'azienda è tenuta a darne comunicazione al Presidente del Fondo entro quindici giorni dalla data della revoca, delle dimissioni o del verificarsi degli altri eventi indicati, designando al contempo un sostituto. In mancanza di tale designazione subentra il primo dei non eletti.

8. Il mandato dei Consiglieri subentrati quali sostituti scade contestualmente a quello dei componenti in carica.
9. L'elezione del Consiglio di Amministrazione avviene entro un mese dalla elezione dell'Assemblea dei Rappresentanti.
10. I componenti del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
11. Se viene contestualmente meno la metà dei componenti del Consiglio di Amministrazione, gli Amministratori rimasti in carica procedono all'attivazione delle modalità per la rielezione dell'intero Consiglio. Se viene contestualmente meno la totalità dei componenti, il Collegio dei Revisori procede all'attivazione delle modalità per la loro rielezione e provvede nel frattempo allo svolgimento di tutti gli atti di ordinaria amministrazione.

Art. 12 – Attribuzioni del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione ha il compito di amministrare il Fondo ed è investito dei più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per l'attuazione di quanto previsto dal presente Statuto. In particolare:
 - a) nomina al suo interno, nella prima seduta successiva alla sua elezione, il Presidente, individuato alternativamente fra i componenti eletti in rappresentanza delle imprese associate e quelli eletti in rappresentanza dei lavoratori soci, e il Vice Presidente fra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente;
 - b) determina gli indirizzi generali di organizzazione e gestione del Fondo, adottando misure finalizzate alla trasparenza nel rapporto con i soci, secondo i criteri previsti dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera h), del Decreto e di quanto indicato dall'articolo 30 del presente Statuto;
 - c) adotta, in conformità a quanto previsto dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, i criteri per la tenuta delle scritture contabili, ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera g) del Decreto, verificando l'operato dei soggetti a cui le stesse siano state affidate;
 - d) individua, con la maggioranza dei due terzi dei componenti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dagli artt. 26 e 29 del presente Statuto, la banca depositaria e l'eventuale soggetto a cui affidare la gestione amministrativa del Fondo e approva le relative convenzioni;
 - e) individua, sempre con la maggioranza dei due terzi dei componenti e nel rispetto di quanto previsto dalla normativa vigente e dall'art. 24 del presente Statuto, i soggetti a cui affidare la gestione del patrimonio del Fondo, attribuisce ad essi gli obiettivi prioritari della gestione, identificando la combinazione di rischio e rendimento maggiormente rispondente ai suddetti

obiettivi, approva le relative convenzioni e valuta i risultati ottenuti dai singoli gestori mediante raffronto con parametri di mercato oggettivi e confrontabili;

- f) esercita i diritti di voto eventualmente inerenti ai valori mobiliari nei quali risultino investite le disponibilità del Fondo, se del caso anche mediante delega da conferire di volta in volta;
- g) predispone e sottopone all'approvazione dell'Assemblea dei Rappresentanti il bilancio annuale del Fondo e la relazione attinente alla situazione consuntiva di ogni esercizio, all'attività svolta dal Fondo ed alla composizione del patrimonio, secondo le indicazioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, unitamente al bilancio preventivo per l'esercizio successivo;
- h) propone all'Assemblea, ove ne abbia ravvisato l'opportunità, la Società di revisione per la certificazione del bilancio del Fondo;
- i) in presenza di vicende del Fondo tali da incidere sull'equilibrio del Fondo medesimo, segnala alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, ai sensi della normativa vigente, i provvedimenti ritenuti necessari per la salvaguardia dell'equilibrio del Fondo;
- j) delibera le modifiche necessarie per adeguare le norme statutarie a sopravvenute disposizioni di legge o di normativa secondaria ovvero della fonte istitutiva, nonché ad istruzioni e disposizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione. Tali modifiche dovranno essere comunicate alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione – per la loro approvazione qualora determinate dalla fonte istitutiva - e portate a conoscenza della prima Assemblea ordinaria immediatamente successiva;
- k) propone all'approvazione dell'Assemblea straordinaria dei Rappresentanti le altre modifiche al presente Statuto;
- l) definisce il limite massimo delle risorse destinate al finanziamento delle spese di gestione e determina, secondo quanto previsto dal successivo art. 23, la misura della quota di adesione e della quota associativa annuale;
- m) stabilisce criteri e modalità in ordine al versamento dei contributi di cui agli artt. 22 e 23, alle domande di prestazione, di riscatto, di trasferimento, di anticipazione e di reintegro della posizione;
- n) può conferire deleghe a propri componenti affinché, anche disgiuntamente, pongano in essere tutti gli atti necessari e conseguenti al perfezionamento di operazioni preventivamente autorizzate;
- o) nomina a maggioranza dei due terzi dei componenti, ove ritenuto necessario, il Direttore del Fondo, stabilendone i poteri, le facoltà ed il compenso e conferisce al Presidente, con la stessa maggioranza, il mandato di provvedere, sussistendo oggettive necessità, ad eventuali assunzioni di personale e all'eventuale attribuzione di incarichi professionali o di collaborazione;
- p) autorizza, a maggioranza dei due terzi dei componenti, le adesioni al Fondo di cui all'art. 4, comma 2, del presente Statuto;
- q) autorizza le adesioni al Fondo di cui all'art. 4, comma 3, del presente Statuto;

- r) individua, ai fini dell'art. 6, comma 2, del Decreto le imprese assicurative incaricate di provvedere all'erogazione delle prestazioni sotto forma di rendita e approva, con la maggioranza dei due terzi dei componenti, le relative convenzioni;
- s) indica le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Rappresentanti, secondo quanto disposto al riguardo dal Regolamento elettorale, e provvede alla sua convocazione entro 45 giorni dalla proclamazione degli eletti;
- t) propone all'Assemblea straordinaria dei Rappresentanti, nei casi previsti, la liquidazione del Fondo.

Art. 13 – Funzionamento del Consiglio di Amministrazione

1. Il Consiglio di Amministrazione si riunisce almeno due volte l'anno su convocazione del Presidente o, in caso di impedimento, del Vice Presidente. Il Consiglio è altresì convocato ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ai fini del corretto funzionamento del Fondo ovvero qualora ne faccia richiesta scritta e motivata al Presidente almeno un terzo dei Consiglieri.
2. Il Consiglio è convocato mediante comunicazione contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora e degli argomenti all'ordine del giorno, da inviare a mezzo *raccomandata* ovvero telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, ai componenti del Consiglio stesso e del Collegio dei Revisori almeno dieci giorni prima della data della riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente, sussistano ragioni d'urgenza la convocazione va inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
3. Le riunioni del Consiglio sono presiedute dal Presidente o, in caso d'impedimento, dal Vice Presidente.
4. Il Consiglio di Amministrazione è validamente costituito e delibera, salvo le ipotesi nelle quali si richiedano maggioranze speciali, con la maggioranza assoluta dei componenti. Non sono ammesse deleghe. Per la validità delle delibere aventi ad oggetto le materie di cui agli artt. 6, 6 bis e 6 ter del Decreto è necessaria la presenza di almeno due consiglieri in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 4, comma 2, lettera a) o b) del citato Decreto del Ministro del Lavoro, n. 211/1997, dei quali uno in rappresentanza delle imprese associate e uno dei lavoratori soci.
5. Le riunioni e le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione devono constare da verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario che viene nominato dal Consiglio, su proposta del Presidente, anche al di fuori del proprio ambito.
6. I componenti che non prendono parte, senza giustificato motivo, a tre riunioni consecutive del Consiglio di Amministrazione decadono automaticamente e si provvede alla loro sostituzione con le modalità di cui ai comma 6 e 7 del precedente art. 11.

Art. 14 – Presidente e Vice Presidente

1. Il Presidente ed il Vice Presidente del Fondo sono nominati, per la stessa durata triennale, dal Consiglio di Amministrazione, rispettivamente e a turno, fra i componenti eletti in rappresentanza delle imprese associate e quelli eletti in rappresentanza dei lavoratori soci. In

caso di decadenza dal mandato, per qualunque causa, il Consiglio provvede, nell'ambito della componente di appartenenza, alla nomina del nuovo Presidente e/o Vice Presidente per il periodo mancante alla scadenza della carica.

2. Il Presidente ha la legale rappresentanza del Fondo. In caso di impedimento del Presidente, i relativi poteri e funzioni sono esercitati dal Vice Presidente. Il Presidente può delegare determinate attribuzioni al Vice Presidente definendo i limiti della delega.

3. Il Presidente, inoltre, dispone in particolare delle seguenti attribuzioni:

a) indice, previa delibera del Consiglio di Amministrazione a norma del precedente art. 12, le elezioni per il rinnovo dell'Assemblea dei Rappresentanti secondo le procedure e modalità previste dal Regolamento elettorale;

b) convoca, previa delibera del Consiglio di Amministrazione, e presiede l'Assemblea dei Rappresentanti;

c) convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione;

d) tiene i rapporti con la Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, provvede alle comunicazioni in materia di andamento della gestione, trasmette ogni variazione o innovazione della fonte istitutiva e segnala, in presenza di vicende che possano incidere sull'equilibrio del Fondo, i provvedimenti che si intendono adottare per la salvaguardia delle condizioni di equilibrio;

e) trasmette alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione le delibere aventi ad oggetto le modifiche statutarie;

f) sovrintende al funzionamento del Fondo;

g) cura l'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione e svolge ogni altro compito che gli venga attribuito dal Consiglio stesso;

h) vigila sull'insorgenza di situazioni di conflitto di interesse ed effettua le comunicazioni in materia alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.

Art. 15 – Collegio dei Revisori

1. Il Collegio dei Revisori è composto da quattro componenti effettivi e da due supplenti, la metà dei quali eletta in rappresentanza dei lavoratori soci e l'altra metà in rappresentanza delle imprese associate.

2. Possono essere eletti componenti del Collegio dei Revisori persone fisiche in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al citato Decreto del Ministro del Lavoro n. 211/1997 e successive modificazioni e integrazioni e nei cui confronti non ricorrano cause di ineleggibilità e di decadenza indicate dall'art. 2399 del codice civile. Tutti i componenti devono essere iscritti al registro dei Revisori Contabili.

3. La perdita dei suddetti requisiti o il sopravvenire di cause di ineleggibilità di cui alla richiamata normativa vigente comportano la decadenza dall'incarico

4. In attuazione del principio di pariteticità, i componenti dell'Assemblea in rappresentanza dei lavoratori soci e quelli in rappresentanza delle imprese associate provvedono disgiuntamente alla elezione dei rispettivi componenti del Collegio dei Revisori secondo le seguenti modalità.
5. L'elezione dei Revisori in rappresentanza dei lavoratori soci avviene sulla base di liste presentate e sottoscritte, congiuntamente o disgiuntamente, dalle Organizzazioni sindacali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo ovvero da almeno 1/3 dei relativi componenti l'Assemblea dei Rappresentanti. Ciascuna lista contiene i nomi di due Revisori effettivi e di un Revisore supplente. Risultano eletti i candidati della lista che abbia ottenuto il voto favorevole di almeno 2/3 degli aventi diritto di voto.
6. L'elezione dei Revisori in rappresentanza delle imprese avviene sulla base di una lista unica, presentata e sottoscritta congiuntamente dalle Associazioni imprenditoriali firmatarie l'Accordo istitutivo del Fondo, contenente i nomi di due Revisori effettivi e di un Revisore supplente.
7. L'elezione dei componenti del Collegio dei Revisori avviene contestualmente a quella dei componenti del Consiglio di Amministrazione.
8. I componenti del Collegio dei Revisori restano in carica tre anni e possono essere rieletti.
9. Al Collegio dei Revisori spettano i compiti ed i poteri previsti dall'art. 2403 del codice civile. Il Collegio ha l'obbligo di vigilare sulla corretta gestione del Fondo. Al Collegio viene inoltre attribuita la funzione di controllo contabile, attraverso l'accertamento della regolare tenuta della contabilità e della corrispondenza del bilancio con le risultanze dei libri e delle risultanze contabili. Il Collegio esprime, con apposita relazione, un giudizio sul bilancio d'esercizio. Spetta al Collegio comunicare alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, informandone per conoscenza il Presidente del Fondo, rilevanti irregolarità in grado di incidere negativamente sull'equilibrio e sulla corretta amministrazione e gestione del Fondo, inviando ad essa copia dei verbali delle riunioni nelle quali siano state riscontrate dette irregolarità ovvero ne sia stata esclusa la sussistenza in presenza di dissenso in seno al Collegio. I componenti del Collegio partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni dell'Assemblea e del Consiglio di Amministrazione.
10. Il Collegio dei Revisori elegge il Presidente fra i componenti della rappresentanza che non ha espresso il Presidente del Fondo. Il Presidente sovrintende all'attività del Collegio, cura i rapporti con gli altri organi del Fondo e presiede le riunioni del Collegio. Delle riunioni e delle verifiche effettuate viene redatto verbale, sottoscritto dal Presidente, che è conservato, a cura del Collegio, agli atti del Fondo.
11. Il Collegio dei Revisori, che si riunisce di norma a cadenza trimestrale, è convocato dal Presidente mediante comunicazione contenente l'indicazione del luogo, giorno e ora e degli argomenti all'ordine del giorno, da inviare a mezzo raccomandata ovvero telegramma, telefax o altro mezzo di comunicazione con ricezione documentabile, almeno sette giorni prima della data fissata per la riunione. Qualora, ad insindacabile giudizio del Presidente del Collegio, sussistano ragioni di urgenza la convocazione può essere inviata almeno tre giorni prima della data fissata per la riunione.
12. Il Collegio dei Revisori è validamente costituito con la partecipazione di almeno tre componenti effettivi e delibera a maggioranza dei presenti. Non sono ammesse deleghe. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

13. Qualora nel corso del mandato vengano a mancare, per qualsiasi motivo, uno o più componenti del Collegio dei Revisori si provvede alla loro sostituzione con il membro supplente omogeneo per rappresentanza. La prima Assemblea successiva alla cessazione provvede alla nomina dei Revisori effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del Collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. Se con i Revisori supplenti non si completa il Collegio, l'Assemblea dei Rappresentanti provvede all'integrazione del Collegio.

TITOLO IV

Prestazioni, trasferimenti e riscatti

Art. 16 – Prestazioni

1. Al verificarsi delle condizioni di seguito definite il lavoratore socio ha diritto a richiedere al Fondo la prestazione pensionistica complementare per vecchiaia o per anzianità.
2. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare per vecchiaia si consegue al compimento dell'età pensionabile stabilita dal regime pensionistico obbligatorio, avendo maturato almeno dieci anni di iscrizione al Fondo.
3. Il diritto alla prestazione pensionistica complementare per anzianità si consegue, solo in caso di cessazione del rapporto di lavoro, al compimento di un'età di non più di dieci anni inferiore a quella stabilita per la pensione di vecchiaia dal regime pensionistico obbligatorio ed avendo maturato almeno quindici anni di iscrizione al Fondo.
4. Le previsioni di cui ai comma precedenti trovano applicazione anche nei confronti del lavoratore socio che abbia trasferito la propria posizione da altro Fondo pensione complementare ovvero da una forma pensionistica individuale, computando anche il numero delle annualità di contribuzione alla forma pensionistica di provenienza.
5. Il lavoratore socio, avente diritto, può chiedere la liquidazione della prestazione pensionistica in capitale per un importo non superiore al 50 per cento di quello maturato. Qualora l'importo che si ottiene convertendo in rendita pensionistica annua a favore del socio quanto maturato sulla posizione individuale risulti inferiore all'assegno sociale di cui all'art. 3, comma 6 e 7, della legge 8 agosto 1995, n. 335, il socio può optare per la liquidazione in capitale dell'intero importo maturato
6. Le prestazioni sotto forma di rendita sono corrisposte da imprese di assicurazione, in forza di apposite convenzioni con il Fondo. Nella stipula di tali convenzioni, il Consiglio di Amministrazione terrà anche conto dell'esigenza di superare diversità di trattamento tra lavoratori e lavoratrici.
7. Il diritto alle prestazioni è esigibile a condizione che il lavoratore socio abbia cessato il rapporto di lavoro e si trovi nella situazione di poter fruire delle corrispondenti prestazioni previste dal sistema obbligatorio. Il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità e i termini per la richiesta della prestazione.

Art. 17 – Deroghe al regime delle prestazioni

1. I lavoratori soci che provengano da altri Fondi pensione o da altre forme pensionistiche complementari, ai quali sia stata riconosciuta sulla base della documentazione prodotta la qualifica di “vecchio iscritto” agli effetti di cui al Decreto e successive modificazioni ed integrazioni, possono optare per la liquidazione in forma di capitale dell’intero importo maturato.

Art. 18 – Anticipazioni

1. Trascorsi otto anni di iscrizione al Fondo, il lavoratore socio può richiedere una anticipazione, a valere sull’intera posizione maturata, per eventuali spese sanitarie per terapie ed interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche ovvero per l’acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, documentato con atto notarile, o per la realizzazione degli interventi di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell’art. 31 della Legge 5 agosto 1978, n. 457 relativamente alla prima casa di abitazione, documentati come previsto dalla normativa stabilita ai sensi dell’art. 1, comma 3, della Legge 27 dicembre 1997, n. 449.
Il lavoratore socio ha facoltà di reintegrare la propria posizione nel Fondo con le modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.
2. Non sono ammesse altre forme di anticipazioni.

Art. 19 – Trasferimento da altri Fondi pensione

1. I lavoratori che, a seguito di assunzione alle dipendenze di una delle aziende di cui all’art. 3 del presente Statuto, presentano domanda di adesione al Fondo possono procedere al trasferimento della posizione individuale maturata presso altri Fondi pensione o Fondi aperti ovvero forme pensionistiche individuali.

Art. 20 – Trasferimento ad altro Fondo pensione

1. Il lavoratore socio che perda i requisiti per la partecipazione al Fondo può richiedere, entro sei mesi, il trasferimento della propria posizione individuale ad altro Fondo di previdenza complementare, cui acceda in relazione alla nuova attività, ovvero a Fondi pensione aperti o forme pensionistiche individuali.
2. Il Fondo provvede, entro sei mesi dal ricevimento della richiesta, al trasferimento dell’intera posizione individuale.
3. Qualora sussistano, invece, i requisiti di partecipazione al Fondo, il lavoratore socio può richiedere il trasferimento della propria posizione individuale ad altro Fondo pensione cui abbia diritto ad aderire o forma pensionistica individuale di cui agli art. 9 bis e 9 ter del Decreto. Il trasferimento della posizione non potrà essere richiesto prima di cinque anni di permanenza nel Fondo stesso limitatamente ai primi cinque anni di vita del Fondo e, successivamente a tale termine, prima di tre anni. Le richieste di trasferimento potranno effettuarsi entro il 30 novembre di ciascun anno, mediante comunicazione scritta all’impresa che la trasmetterà al Fondo; la relativa contribuzione cesserà dal 1° gennaio dell’anno successivo. Il Fondo provvede

entro sei mesi dalla cessazione dell'obbligo contributivo al trasferimento dell'intera posizione individuale.

4. L'ammontare dell'importo da trasferire viene determinato sulla base del valore della posizione individuale calcolato nel primo giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha verificato l'esistenza delle condizioni che danno diritto al trasferimento

Art. 21 – Riscatti

1. Il lavoratore socio, che abbia perso i requisiti di partecipazione al Fondo e non abbia maturato il diritto alle prestazioni pensionistiche di cui al precedente art. 16, ovvero non abbia chiesto il trasferimento ai sensi del precedente art. 20, ha diritto al riscatto della posizione individuale maturata presso il Fondo. La domanda deve essere presentata entro sei mesi dal verificarsi dell'evento. Decorso tale termine, il Fondo provvede comunque, entro i sei mesi successivi, alla liquidazione a titolo di riscatto della posizione individuale.
2. In caso di morte del lavoratore socio in attività di servizio la posizione individuale può essere riscattata dal coniuge, ovvero in mancanza dai figli, ovvero, in mancanza dai genitori se già viventi a carico del lavoratore deceduto. In mancanza di tali soggetti valgono le disposizioni dell'aderente, in assenza delle quali la posizione resta acquisita al Fondo. Il Fondo provvede alla liquidazione dell'importo maturato entro sei mesi dal ricevimento della richiesta di riscatto da parte degli aventi diritto.
3. L'ammontare dell'importo spettante ai sensi del presente articolo viene determinato sulla base del valore della posizione individuale calcolato nel primo giorno di valorizzazione successivo a quello in cui il Fondo ha verificato l'esistenza delle condizioni che danno diritto al riscatto.

TITOLO V

Contribuzioni e spese

Art. 22 - Contribuzione

1. I contributi complessivamente destinati al Fondo sono determinati dalla fonte istitutiva e sue successive modifiche e sono obbligatori per la parte in essa stabilita a carico dei lavoratori soci, ivi compresa l'ulteriore contribuzione a suo esclusivo carico, e delle imprese associate.
2. Contribuzioni più elevate rispetto a quelle di cui al precedente comma 1 sono ammesse nel caso che le stesse siano previste da preesistenti forme di previdenza complementare aziendale in atto per le quali, ai sensi dell'art. 4, sia stata autorizzata la confluenza nel Fondo.
3. Le contribuzioni al Fondo sono dovute dalla data di decorrenza dell'adesione del singolo lavoratore in conformità a quanto stabilito all'art. 5, fatto salvo quanto eventualmente previsto in materia di anticipazione della decorrenza da specifiche disposizioni definite dalle parti firmatarie la fonte istitutiva.

4. Le contribuzioni a carico delle imprese sono dovute solamente per i lavoratori aderenti al Fondo e pertanto non si avrà alcun trattamento sostitutivo o alternativo anche di diversa natura, sia collettivo che individuale, nelle ipotesi di mancata adesione del lavoratore al Fondo o di successiva perdita della qualità di socio.
5. Le predette contribuzioni, ivi compresi gli importi prelevati dal trattamento di fine rapporto, saranno trattenute, con cadenza mensile, in occasione della corresponsione delle relative competenze e versate al Fondo ogni tre mesi (aprile, luglio, ottobre, gennaio) con riferimento al trimestre precedente.
6. Il Consiglio di Amministrazione definisce le modalità per il versamento dei contributi nonché le penalità dovute in caso di mancato o ritardato versamento da parte delle imprese nei confronti del Fondo.
7. Il lavoratore socio, pur mantenendo la qualità di associato al Fondo, può sospendere, non prima di cinque anni dalla sua adesione al Fondo, il versamento della contribuzione a suo carico. Tale facoltà può essere esercitata per una sola volta e limitatamente ad un periodo massimo di dodici mesi consecutivi. La relativa dichiarazione deve essere inviata, mediante lettera raccomandata A.R., dal lavoratore socio all'azienda, che a sua volta la trasmette al Fondo, e produce effetti dal primo giorno del mese successivo a quello del suo ricevimento. La sospensione dell'obbligo contributivo da parte del lavoratore socio determina automaticamente la sospensione, per lo stesso periodo, della contribuzione a carico dell'impresa associata e del versamento del trattamento di fine rapporto.

Art. 23 – Regime delle spese di gestione

1. Alla copertura delle spese di gestione amministrativa il Fondo provvede con le contribuzioni di cui ai successivi comma del presente articolo oltre che con le eventuali entrate diverse dai contributi complessivamente destinati alle posizioni individuali dei lavoratori soci.
2. Al momento dell'adesione di ogni singolo lavoratore, l'azienda provvede a versare al Fondo, a titolo di contribuzione, una quota "una tantum" di adesione, la cui misura, ripartita pariteticamente tra azienda e lavoratore da essa dipendente, è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. Fino alla elezione degli Organi del Fondo la misura è quella definita dalla parti firmatarie l'Accordo istitutivo.
3. Sempre a titolo di contribuzione è dovuta al Fondo una quota associativa annuale, la cui misura è ripartita pariteticamente tra azienda e lavoratore. Detta quota associativa annuale è stabilita dal Consiglio di Amministrazione. In attesa della elezione degli Organi del Fondo la misura è quella definita dalle parti firmatarie l'Accordo istitutivo.
4. La quota associativa annuale è altresì dovuta al Fondo dai percettori delle pensioni complementari di anzianità e vecchiaia nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione, che ne determina anche le modalità di versamento.
5. La quota di adesione e la quota associativa non sono accreditate sulle posizioni individuali dei soci ma destinate alla copertura delle spese di gestione amministrativa del Fondo. Attesa la loro specifica finalità di destinazione tali quote non sono trasferibili né conferibili ad altre forme di previdenza complementare o a fondi aventi analoghe finalità

6. Gli oneri relativi alla gestione finanziaria e ai servizi resi dalla banca depositaria sono addebitati direttamente sul patrimonio del Fondo.

TITOLO VI

Gestione del patrimonio

Art. 24 – Impiego delle risorse

1. Le risorse finanziarie del Fondo sono affidate in gestione mediante convenzione con soggetti gestori abilitati a svolgere l'attività di cui all'art. 6 del Decreto e successive modificazioni e integrazioni.
2. La scelta dei gestori avviene previa richiesta di offerte contrattuali, per ogni tipologia di servizio offerto, in conformità alla normativa vigente in materia ed alle istruzioni emanate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione.
I soggetti abilitati devono essere scelti fra primari istituti italiani ed esteri presenti in modo significativo nel mercato dell'assicurazione sulla vita ovvero nel mercato dei servizi di gestione del risparmio. Il numero delle offerte pervenute e valutate deve in ogni caso essere non inferiore al doppio di quello dei gestori a cui viene affidata la gestione.
3. Il Consiglio di Amministrazione provvede alla selezione dei gestori, previa identificazione di requisiti minimi qualitativi e quantitativi, secondo le istruzioni emanate dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione e, comunque, in modo da garantire la trasparenza del relativo procedimento e la coerenza tra obiettivi e modalità gestionali, decisi preventivamente dal Consiglio stesso, e i criteri di scelta dei gestori. Fra i criteri di valutazione e comparazione delle offerte di cui al comma 2 sono necessariamente inclusi i seguenti:
 - fattori di solidità patrimoniale;
 - volumi di risparmio complessivamente gestiti per conto terzi;
 - risultati, tra loro obiettivamente raffrontabili, precedentemente conseguiti nella gestione di portafogli di attività caratterizzati da combinazioni di rischio e rendimento analoghe.
4. Il Consiglio di Amministrazione definisce altresì i contenuti della convenzione di gestione, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6, comma 4 bis, del Decreto.
5. Le convenzioni di gestione devono, in particolare, uniformarsi ai seguenti criteri:
 - a) indicazione delle linee di indirizzo generali nell'ambito dei criteri di individuazione e di ripartizione del rischio, previsti dalla normativa vigente, e delle modalità con le quali possono essere modificate le suddette linee di indirizzo;
 - b) deposito del patrimonio conferito in gestione in conti intestati al Fondo e rubricati come di gestione per conto terzi presso la banca depositaria, fermo restando che tale patrimonio,

come previsto dall'art. 6, comma 4 ter, del Decreto, deve rimanere a tutti gli effetti separato ed autonomo rispetto a quello proprio del gestore e rispetto a quello degli altri clienti del gestore medesimo;

- c) irrinunciabilità per il Fondo del diritto di attribuire ai soggetti gestori gli obiettivi prioritari della gestione delle singole linee di investimento e di identificare la combinazione di rischio e rendimento maggiormente rispondente ai suddetti obiettivi;
- d) diversificazione degli strumenti di investimento in un'ottica di ottimizzazione del rapporto fra rischio e rendimento con orizzonte di medio/lungo termine;
- e) misurabilità dei risultati ottenuti dai singoli gestori mediante confronto con indici di mercato oggettivi, confrontabili e pubblicati;
- f) attribuzione al Fondo del potere di esercizio dei diritti di voto incorporati nei titoli in cui viene investito il patrimonio medesimo, ferma restando la possibilità dell'esercizio per procura da parte del gestore per singola assemblea;
- g) previsione di apposita norma che impedisca che i gestori divulgino informazioni riservate in merito alla politica di investimento del Fondo stesso, con particolare riferimento all'esercizio dei diritti di voto;
- h) recedibilità da parte del Fondo dalle convenzioni in qualsiasi momento senza penalizzazioni, con un preavviso massimo di tre mesi da comunicarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno;
- i) recedibilità da parte del Fondo dalle convenzioni senza preavviso e senza penalizzazioni, da comunicarsi tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, nei casi di scioglimento previsti dalla legge e comunque in caso di inadempimento o inadeguatezza dei risultati finanziari.

6. Le convenzioni di gestione, oltre a rispettare i criteri di cui al comma precedente, devono prevedere, inoltre, che ciascun gestore sia tenuto a fornire al Consiglio di Amministrazione del Fondo una rendicontazione, secondo tempi, modalità e contenuti individuati dal Consiglio di Amministrazione, in merito ai risultati conseguiti.

7. Nella stipulazione e nell'esercizio della convenzione il Fondo persegue l'obiettivo della diversificazione degli strumenti di investimento, della efficiente gestione del portafoglio e della diversificazione del rischio, contenendo i costi di transazione e gestione e massimizzando i rendimenti netti.

8. Nella identificazione degli investimenti il Fondo, avvalendosi del gestore e in collaborazione con la banca depositaria, rispetta i limiti agli stessi indicati dal Decreto del Ministro del Tesoro del 21 novembre 1996, n. 703.

9. Il Consiglio di Amministrazione realizza un assetto di gestione delle risorse finanziarie inteso a produrre un unico tasso di rendimento (gestione monocomparto) oppure procede a differenziare i profili di rischio/rendimento in funzione delle diverse esigenze dei lavoratori soci (gestione multicomparto). Per i primi tre esercizi verrà adottata una gestione monocomparto; a decorrere dal quarto esercizio, previe le necessarie modifiche statutarie ai sensi dell'art. 3, comma 4, del citato Decreto n. 703/1996, e per gli effetti di cui all'art. 17, comma 2, lettera b), del Decreto, potrà sviluppare una gestione multicomparto.

10. Della delibera di attuazione della gestione multicomparto vengono adeguatamente informati i soci, che potranno optare secondo regole e modalità definite dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 25 – Patrimonio del Fondo

1. Il patrimonio complessivo di cui il Fondo è titolare, destinato a realizzare le finalità associative, è costituito:

- a) dai contributi definiti dalla fonte istitutiva e sue successive modifiche;
- b) dagli importi acquisiti con il trasferimento della posizione maturata presso altri Fondi di previdenza complementare;
- c) da interessi, frutti, dividendi e qualsiasi altro provento derivante dalle disponibilità patrimoniali;
- d) da ogni altro provento che spetti o affluisca al Fondo a qualsiasi titolo.

Art. 26 – Banca depositaria

- 1. Le disponibilità del Fondo affidate in gestione e la liquidità necessaria per finanziare le spese correnti sono depositate presso un'unica banca che presenti i requisiti di cui all'art. 38 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58
- 2. La selezione della banca depositaria avviene previa identificazione di requisiti minimi di natura qualitativa e quantitativa. Il Fondo provvede a richiedere offerte di convenzionamento esclusivamente a banche che presentino i requisiti prefissati, operando accurate ed obiettive comparazioni.
Il processo di selezione per la scelta della banca depositaria sarà condotto nel rispetto della normativa vigente
- 3. La banca depositaria è scelta dal Consiglio di Amministrazione, previa richieste di offerte contrattuali, fra le banche aventi sede in Italia ed in possesso dei seguenti requisiti minimi complessivi:
 - a) patrimonio netto non inferiore ad un livello tale da garantire adeguata solidità e solvibilità;
 - b) volumi di risparmio per i quali viene svolta la funzione di depositaria con riferimento al comparto dei Fondi comuni di investimento, cosicché siano assicurate adeguata esperienza ed elevata efficienza operativa;
 - c) adeguata trasparenza attraverso la quotazione in mercati regolamentati riconosciuti ai sensi dell'art. 16 della direttiva 93/22/CEE.
- 4. Alla banca depositaria sono attribuiti i seguenti compiti:
 - a) custodire il patrimonio del Fondo investito dai soggetti gestori;

- b) accertare che siano conformi alla legge, ai regolamenti di attuazione ed alle prescrizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, la valorizzazione delle quote e la destinazione dei redditi derivanti dall'investimento delle disponibilità del Fondo;
- c) accertare che nelle operazioni relative al patrimonio del Fondo la controprestazione sia rimessa nei termini d'uso e che le negoziazioni siano regolate nel rispetto delle previsioni vigenti nei mercati in cui le negoziazioni hanno luogo;
- d) eseguire le istruzioni dei soggetti gestori, se non siano contrarie alla legge, alle disposizioni contenute nel Decreto, a quelle emanate con Decreto del Ministro del Tesoro di cui all'art. 6, comma 4 quinquies, del Decreto, a quanto previsto dallo Statuto e a quanto stabilito nelle rispettive convenzioni di gestione, svolgendo pertanto una verifica sulla totalità delle operazioni avente ad oggetto la legittimità di ciascuna di esse e segnalando al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori eventuali violazioni dei limiti agli investimenti fissati dalla normativa e dalla convenzione di gestione.

- 5. La banca depositaria è responsabile nei confronti del Fondo e dei soci per ogni pregiudizio subito in conseguenza del mancato adempimento degli obblighi derivanti dallo svolgimento della sua funzione di depositaria. In relazione a ciò, avuto altresì presente l'obbligo di riferire al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori del Fondo ed alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione sulle irregolarità riscontrate, la banca depositaria provvede ad attivare procedure idonee all'efficiente espletamento delle sue funzioni di controllo.
- 6. Ferma restando la responsabilità della banca depositaria, essa ha la facoltà di subdepositare la totalità o una parte dei valori mobiliari di pertinenza del Fondo presso la Monte Titoli S.p.A. e presso la gestione centralizzata della Banca d'Italia.
- 7. Qualora il patrimonio venga investito in titoli azionari emessi sul mercato italiano, la banca depositaria comunica in tempo utile al Fondo gli acquisti e le vendite di azioni effettuate per conto del Fondo medesimo che comportino il superamento, in aumento o in diminuzione, dei limiti percentuali stabiliti dalla legge e dai relativi provvedimenti attuativi in tema di segnalazione obbligatoria delle partecipazioni, tenendo conto solo delle azioni comprese nel patrimonio gestito.
- 8. La convenzione con la banca depositaria deve prevedere un termine di durata con facoltà di revoca in qualsiasi momento da parte del Fondo, senza penalizzazioni, e con possibilità di rinuncia da parte dell'Azienda di credito con preavviso non inferiore a sei mesi. La convenzione medesima deve inoltre precisare che l'efficacia della revoca o della rinuncia può essere sospesa, ad iniziativa del Fondo, fino alla data in cui un'altra banca, in possesso dei requisiti previsti, accetti l'incarico di depositaria in sostituzione della precedente, nonché fino alla data in cui i valori e le disponibilità del Fondo siano trasferiti ed accreditati presso la nuova banca depositaria.

Art. 27 – Conflitti d'interesse

- 1. In materia di conflitto d'interesse si fa riferimento a quanto previsto in materia dal Decreto n. 703/1996 del Ministero del Tesoro.

TITOLO VII

Sistema di contabilità e trasparenza

Art. 28 – Esercizio sociale

1. L'esercizio sociale inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
2. Entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio, il Consiglio di Amministrazione sottopone all'Assemblea dei Rappresentanti, ai sensi dell'art. 12, comma 1, lettera g) del presente Statuto, il bilancio annuale del Fondo e la relazione attinente alla situazione consuntiva dell'esercizio, all'attività svolta dal Fondo ed alla composizione del patrimonio, unitamente al bilancio preventivo dell'esercizio successivo.
3. Il valore del patrimonio del Fondo e la redditività delle linee di investimento adottate sono determinati secondo i criteri indicati dalla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione, come previsto dall'art. 17, comma 2, lettera g), del Decreto.

Art. 29 – Gestione amministrativa

1. Per attività di carattere amministrativo si intendono quelle non rientranti nel novero dei compiti da attribuirsi sia alla banca depositaria che ai gestori del patrimonio. Il Fondo può affidare la gestione dell'attività amministrativa inerente i propri fini istituzionali ad uno o più soggetti esterni sulla base di apposite convenzioni.
2. La stipula delle relative convenzioni deve essere preceduta da un'adeguata valutazione delle varie alternative disponibili sul mercato. La scelta finale viene operata dal Consiglio di Amministrazione, con riferimento alle specifiche esigenze del Fondo, in funzione di requisiti tecnico-operativi rispondenti a tali esigenze, dell'affidabilità del soggetto erogatore, oltreché del costo del servizio.
3. Il contenuto del dettaglio dell'attività amministrativa la cui gestione sia affidata ai sensi del precedente comma 1 è definito dal Consiglio di Amministrazione.
4. Nell'ambito delle convenzioni per la tenuta delle posizioni individuali dei lavoratori soci il Fondo adotta misure volte a tutelare la riservatezza dei dati relativi agli stessi, in applicazione della specifica disciplina in materia di tutela per il trattamento dei dati personali.

Art. 30 – Informazione periodica ai soci

1. Il rapporto fra il Fondo e gli associati è improntato alla massima trasparenza.
2. Il Fondo provvede annualmente, con le modalità stabilite in coerenza alle disposizioni della Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione ai sensi dell'art. 17, comma 2, lettera h) del Decreto, a fornire a ogni singolo lavoratore socio un estratto conto della sua posizione individuale e a ciascuna Azienda un riepilogo delle contribuzioni dalla stessa versate, nonché

informazioni sull'impiego delle risorse, sui soggetti a cui è affidata la gestione di tali risorse e sui risultati conseguiti nella gestione medesima.

TITOLO VIII

Norme finali

Art. 31 – Scioglimento e liquidazione del Fondo

1. Il Consiglio di Amministrazione e il Collegio dei Revisori hanno l'obbligo di segnalare tempestivamente all'Assemblea dei Rappresentanti nonché alla Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione tutti gli elementi che possono lasciar presumere la necessità di scioglimento del Fondo.
2. Oltre che per le cause derivanti da disposizioni di legge, il Fondo si scioglie per deliberazione dell'Assemblea in sede straordinaria, in caso di sopravvenienza di eventi tali da rendere impossibile il perseguimento dello scopo o il funzionamento del Fondo ovvero a seguito di conforme decisione intervenuta tra le parti firmatarie degli Accordi di cui all'art. 1.
3. In caso di scioglimento del Fondo, l'Assemblea straordinaria procederà alla nomina di uno o più liquidatori, determinandone i poteri e comunque in adempimento alle vigenti disposizioni di legge e, in particolare, all'art. 11, comma 1 del Decreto.

Norma transitoria

In caso di mancato raggiungimento del numero minimo di 2.500 adesioni di lavoratori a tempo indeterminato nel settore autostradale ovvero qualora le cause che rendono impossibile il perseguimento dello scopo o il funzionamento del Fondo si verificano nella fase precedente alla prima elezione dell'Assemblea, le Parti istitutive, su segnalazione del Consiglio di Amministrazione, sono tenute a procedere allo scioglimento e alla nomina di uno o più liquidatori

Art. 32 – Consulta delle organizzazioni

1. Qualora, in applicazione dell'art. 4 comma 2, il campo dei destinatari del Fondo venga a ricomprendere i soggetti ed i settori convenzionalmente denominati "affini", sarà costituita, su base paritetica, la Consulta delle organizzazioni, formata da rappresentanti designati, nei rispettivi ambiti, dalle associazioni datoriali e dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori che hanno dato vita al Fondo nonché dai soggetti che abbiano sottoscritto specifiche fonti istitutive per l'adesione al Fondo.
2. La Consulta, che si riunisce almeno due volte l'anno, costituisce la sede per una informativa in ordine all'andamento del Fondo ed adempie a compiti consultivi al fine di contribuire al miglior funzionamento del Fondo stesso anche attraverso pareri, comunque non vincolanti, sulle problematiche di maggior rilievo.

Art. 33 – Clausola di rinvio

1. Per quanto non espressamente previsto nel presente Statuto, si fa rinvio alle vigenti disposizioni di legge.

Informazioni utili sul Fondo di Previdenza Complementare "ASTRI"

Possono aderire tutti i lavoratori con contratto a tempo indeterminato e quelli a tempo determinato che abbiano lavorato per almeno tre mesi nell'anno solare

L'adesione è volontaria e avviene attraverso la consegna del modulo di adesione, debitamente compilato, alla propria azienda – la contribuzione partirà dal primo giorno del mese successivo a quello in cui il modulo è stato consegnato

Le quote di adesione vengono versate al fondo direttamente dalle aziende

La composizione del contributo, così come stabilito dal CCNL, prevede :

1% della retribuzione mensile, per 14 mensilità, a carico del lavoratore

1% della retribuzione mensile, per 14 mensilità, a carico dell'azienda

1% dell'accantonamento del TFR

Per retribuzione mensile si intende: minimo tabellare, contingenza, scatti di anzianità, elemento differenziato della retribuzione, eventuali superminimi e “ad personam”

Per i lavoratori di prima occupazione posteriore al 28 aprile '93 confluisce nel fondo l'intero TFR maturato nell'anno

Il lavoratore può incrementare la contribuzione a proprio carico dell' 1%, del 2%, del 3%, del 4% della retribuzione mensile

Il lavoratore può esercitare l'opzione, prevista dall'accordo tra associazioni datoriali e organizzazioni sindacali del 30 giugno 2004, di una adesione “retroattiva” di 27 mesi al fondo, mediante un analogo periodo di contribuzione doppia, a partire dalla data di adesione effettiva, sia per la quota a suo carico che per quella a carico del TFR e dell'azienda

I costi di gestione sono così suddivisi

Quota di iscrizione: €15 a carico del lavoratore, €15 a carico dell'azienda

Quota associativa annuale: €25 a carico del lavoratore, €25 a carico dell'azienda

Ad ogni associato verrà inviato annualmente un estratto conto riassuntivo della sua posizione

Il contributo versato dal lavoratore è integralmente deducibile dal reddito imponibile

La quota versata del TFR è esente da tassazione

Il recupero fiscale è operato direttamente dalle aziende in busta paga

Al termine del periodo lavorativo il socio può optare per una rendita vitalizia o la riscossione fino al 50% del capitale maturato ed il restante sotto forma di pensione

Se al momento dell'interruzione del rapporto di lavoro il socio non ha raggiunto il periodo di adesione minimo al fondo per maturare il diritto al vitalizio (10 anni in caso di pensione di vecchiaia e 15 anni in caso di pensione di anzianità) può riscattare la somma versata ed i relativi rendimenti in forma di capitale

Gli organismi di gestione del fondo sono:

Assemblea dei Rappresentanti, formata da 30 componenti eletti dai lavoratori e 30 eletti dalle aziende, che a sua volta elegge il consiglio di amministrazione ed i revisori dei conti

Consiglio di amministrazione, composto da 8 rappresentanti dei lavoratori e 8 rappresentanti delle aziende, che eleggono Presidente e Vice Presidente del fondo

Collegio dei revisori dei conti composto da 2 membri in rappresentanza delle aziende e 2 in rappresentanza dei lavoratori.